



## TRIBUNALE DI POTENZA

### Sezione fallimentare

Il Tribunale fallimentare, al fine di organizzare le procedure fallimentari secondo modalità di gestione il più possibile omogenee ed efficienti, invita i curatori ad attenersi alle seguenti

#### LINEE GUIDA

#### LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

##### 1. PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 104 ter l.fall.)

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori (il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore).

Il curatore terrà conto – oltre a quanto previsto dalla legge fallimentare – di quanto segue:

- a. Il programma deve indicare, in una prospettiva di valutazione globale, le **modalità** di liquidazione dell'attivo: ciò significa che debbono essere evitate parcellizzazioni delle proposte di liquidazione (es. prima beni immobili, poi beni mobili, poi azioni giudiziarie), al fine di consentire una valutazione nell'insieme, consapevole ed organica della convenienza delle attività proposte;
- b. Il programma deve anche contenere il **termine** entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo, che non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento (tranne che per determinati cespiti dell'attivo, per i quali il curatore è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano l'indicazione di un termine più lungo). Il mancato rispetto dei termini senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
- c. Il programma va sottoposto all'approvazione del Comitato dei creditori e, ove questo man-

chi, a quella del G.D. ex art. 41 c. 4 l.fall.. In seguito, il Curatore dovrà chiedere al GD l'autorizzazione a compiere gli atti in conformità al programma.

d. Solo nelle eccezionali ipotesi di cui all'art. 104 ter c. 7 l.fall. potrà procedersi ad attività liquidatorie prima dell'approvazione del programma di liquidazione: il Curatore dovrà quindi avere cura di esplicitare e motivare l'eventuale istanza depositata in tal senso.

e. Se non si intende acquisire all'attivo uno o più beni oppure se si intende rinunciare alla loro liquidazione è possibile ottenere l'autorizzazione in tal senso da parte del Comitato dei Creditori. La rinuncia dovrà essere comunicata a tutti i creditori.

f. È possibile elaborare un **supplemento del programma di liquidazione** (art. 104 ter c. 5 l.fall.) in caso di sopravvenute esigenze, a titolo esemplificativo in caso di richieste di vendita a condizioni diverse da quelle indicate nel programma di liquidazione, o di richieste di atti e/o attività non indicate nel programma di liquidazione da far approvare con le modalità in precedenza illustrate.

g. Prima di procedere al recupero coattivo del credito o ad intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi:

- 1) che il credito sia sufficientemente documentato (fattura, D.D.T., ecc.);
- 2) che la pretesa sia fondata, preferibilmente mediante produzione di un parere legale;
- 3) che il soggetto contro cui si intende agire sia solvibile.

## **2. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DI BENI (artt. 105 ss. l.fall.)**

Le modifiche che hanno interessato l'art. 107 l. fall. dapprima con il d. lgs. n. 169/2007, poi con il d.l. n. 83/2015 e infine con il d.l. n. 32/2015, trovano applicazione anche ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma e dunque ai cd. fallimento vecchio rito, ossia prima del 16.07.2006.

La vendita dei beni del fallito, si articola nelle seguenti fasi:

- 1) stima da parte di operatori esperti (tranne che per beni di modesto valore);
- 2) adozione di procedure competitive da parte del curatore, che avvalendosi di soggetti specializzati, ai sensi dell'art 107 comma 1 l.fall;
- 3) in alternativa il Curatore può prevedere, ai sensi dell'art 107 comma 2 l.fall, la vendita secondo le disposizioni del codice di procedura civile;
- 4) utilizzo di forme e mezzi di pubblicità adeguati alla natura ed al valore dei beni da vendere ed idonei a conseguire la massima informazione e partecipazione degli interessati all'acquisto.

Il curatore ha la più ampia autonomia nell'indicare e scegliere le modalità di vendite adeguate alla

natura ed al valore di ciascun bene o categoria di beni, purché assicurino, pubblicità, informazione e partecipazione massime.

Le vendite "a trattativa privata" effettuate direttamente dal curatore stesso senza previa pubblicità e senza alcuna previsione contenuta nel programma di liquidazione sono, quindi, vietate, salvo il caso di beni il cui valore sia indiscutibilmente modesto (articolo 105).

Il curatore specificherà nel programma di liquidazione le precise modalità di vendita che intende adottare, evitando espressioni generiche come «*vendita a trattativa privata*», «*vendita mediante notaio*», «*vendita previa pubblicità*», «*vendita a mezzo dell'associazione notarile*», ecc.

### **Liquidazione di beni immobili**

La stima deve essere compiuta da soggetti specializzati con il rispetto delle "direttive per gli stimatori" pubblicate sul sito del Tribunale di Potenza (sezione esecuzioni immobiliari).

La sezione fallimentare intende privilegiare il ricorso alla vendita competitiva disciplinata dall'art.107 c. 1 l. fall. Trattasi di una modalità di liquidazione dell'attivo che dovrà essere gestita direttamente dal curatore, che tuttavia potrà avvalersi dell'ausilio di un soggetto specializzato.

Nel caso di vendita secondo le modalità di cui all'art.107 co.1 l.f. il curatore dovrà dettagliare, nel programma di liquidazione, le modalità di svolgimento, avendo cura di rispettare i principi di trasparenza e concorrenzialità.

Al fine di consentire la soluzione di eventuali problematiche che dovessero insorgere in sede di vendita, si suggerisce di prevedere comunque un rinvio alle disposizioni del libro VI c.p.c. in p.to compatibili. Il curatore, ai sensi del co. 1 dell'art. 107 l.f., può avvalersi di soggetti specializzati e, nel caso in cui ritenga di conferire a uno di tali soggetti mandato per l'espletamento di singole concrete attività (quali quelle per l'espletamento delle pubblicità previste) o delle intere operazioni di vendita (anche sostanzialmente con funzioni che siano assimilabili al commissionario), dovrà richiedere al comitato dei creditori (ove costituito e funzionante) o (in caso contrario), al G.D. ex art. 41 co. 4 l.f. la nomina di tale soggetto ai sensi dell'art. 32 l.f.

La vendita secondo le modalità di cui all'art.107 co.1 l.f. si applica anche ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma e dunque ai cd. fallimento vecchio rito, ossia prima del 16.07.2006.

In caso di vendita, ai sensi dell'art 107 comma 2 l.fall., secondo le disposizioni del codice di procedura civile il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, impone il rispetto della previsione della pubblicità sul PVP (portale delle vendite pubbliche) e l'applicazione della nuova disciplina della vendita telematica di cui agli artt. 569 c. 4, 161 ter disp. att. c.p.c. e d.m. 32/2015, con obbligatorietà della vendita telematica.

In relazione ai cd. fallimento vecchio, nei quali le vendite sono già state previste con rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, il curatore può avanzare istanza al GD di modifica delle modalità di vendita per procedere secondo le modalità di cui all'art.107 co.1 l.f.

Per i beni immobili che siano già stati oggetto di procedure esecutive prima della dichiarazione di fallimento è usualmente conveniente la prosecuzione della liquidazione da parte del GE (art.107 co.6 l.f.) quando si tratti di bene indiviso solo parzialmente appreso alla massa. Si raccomanda comunque di valutare con attenzione, in ogni caso, la convenienza della prosecuzione della vendita in sede esecutiva piuttosto che fallimentare, considerati i relativi costi e la previsione dei tempi delle rispettive procedure.

Nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva prosegua per la determinazione del creditore fondiario, prima di spiegare intervento, appare opportuno valutare in concreto l'effettiva sussistenza di un potenziale utile per la massa tenendo in considerazione il valore dell'immobile e l'importo del credito del creditore fondiario per il quale sia avvenuta la relativa ammissione al passivo del fallimento; in caso di intervento, il curatore, prima della distribuzione delle somme in sede esecutiva e per l'utile partecipazione in quella sede, avrà cura di presentare specifica istanza al Giudice delegato per la determinazione, a tal fine, delle spese in prededuzione che devono gravare sulla detta massa distinta (compenso in quota-parte del curatore e dei coadiutori, spese vive e generali, imposte sugli immobili, ecc., con la precisazione che per il compenso del curatore, che verrà determinato per tali fini dal Collegio, occorrerà richiamare l'attività di ammissione al passivo del credito fondiario e, in relazione all'attivo, l'ammontare degli importi che concretamente in via prognostica verranno assegnati alla procedura fallimentare in sede esecutiva anche per spese di prededuzione, al netto del compenso del curatore)




La presenza di quote indivise su beni immobili suggerisce, fatta salva l'ipotesi della pendenza alla data della dichiarazione di fallimento di una procedura esecutiva individuale (rimandandosi in merito a quanto già detto al punto precedente), l'introduzione del giudizio di divisione, anche tenuto conto di quanto affermato da Cassazione civile, sez. un. , 07/10/2019, n. 25021. Si precisa in proposito che, ove si tratti di quote indivise apparentemente ricadenti su singoli beni ma in realtà concernenti una comunione ereditaria, deve aversi riguardo, ai fini della liquidazione (e dunque sia in caso di vendita, sia in caso di divisione), alla quota ereditaria spettante al fallimento sull'intero asse, non essendo consentito unilateralmente procedere alla liquidazione di quote indivise di singoli cespiti che compongano il medesimo asse ereditario.

Si comunichi ai curatori, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Potenza.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Potenza, 11 maggio 2022

I Giudici Delegati

- Dott.ssa Annachiara Di Paolo  

- Dott.ssa Daniela di Gennaro  

- Dott.ssa Angela Alborino  


TRIBUNALE DI POTENZA  
UFFICIO FALLIMENTI  
19 MAG. 2022  
DEPOSITATO  
IL CANCELLIERE

